

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-7133 del 15/12/2025
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERFICIALI. VARIANTE CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DA BACINO DI ACCUMULO SUL FOSSO DI MONTEPIROLO, AD USO PROMISCOUO AGRICOLO, NEL COMUNE DI CORIANO (RN). DITTA SOC. AGRICOLA COOPERATIVA SOCIALE SAN PATRIGNANO - PRATICA N. RN20A0011.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7428 del 15/12/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno quindici DICEMBRE 2025 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERFICIALI. VARIANTE CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DA BACINO DI ACCUMULO SUL FOSSO DI MONTEPIROLO, AD USO PROMISCUO AGRICOLO, NEL COMUNE DI CORIANO (RN). DITTA SOC. AGRICOLA COOPERATIVA SOCIALE SAN PATRIGNANO - PRATICA N. RN20A0011.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. n. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. n. 112/1998, in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale), il D.Lgs. n. 159/2011 (Norme in materia di antimafia);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il Regolamento Regionale n. 41/2001 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"; la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); la L.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii. (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali), in particolare l'art. 3; la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16, 17 e 19;
- la L.R. n. 24/2009 art. 51, la L.R. n. 2/2015 art. 8;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni di concessione, spese di istruttoria, ridefinizione tipologie di utilizzo e durata dei procedimenti di concessione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609,

DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 09 giugno 2014 n. 787, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 14 dicembre 2015 n. 2067, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792, DGR 25 luglio 2016 n. 1195, DGR 05 settembre 2016 n. 1415, DGR 21 dicembre 2016 n. 2363, DGR 27 dicembre 2021 n. 2293, DGR 09 maggio 2022 n. 714, DGR 26 giugno 2023 n. 1060;

- la Direttiva Regionale sulle procedure della Valutazione di incidenza ambientale (Vinca), comprensiva degli Elenchi di cui alle Determinazioni regionali n. 14561 del 03/07/2023 e n. 14585 del 03/07/2023, in vigore dal 01/09/2023, che stabilisce le nuove disposizioni in materia di VINCA nei siti della rete Natura 2000;
- i seguenti riferimenti in materia di pianificazione e tutela delle acque: Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005, deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche), delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021, Decreto n. 94/2022 del Segretario Generale facente funzione dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del PDG 2021-2027) e L.R. 27 dicembre 2022, n. 23, in particolare l'art. 4;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n. 70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n. 90/2018;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2018-106 del 27/11/2018, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato De Donato rinnovato con D.D.G. n.124 del 19/12/2023;

- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 “Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale”, successivamente approvata con la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell’organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 94/2023 “Direzione Amministrativa. Revisione dell’Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 140/2022. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna”;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 26/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae con decorrenza dal 01/06/2024 fino al 31/05/2029;
- la Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est per il suddetto periodo ed, in particolare, per il Polo specialistico Demanio idrico Acque superficiali, al quale sono state assegnate le attività inerenti il demanio idrico acque superficiali per il territorio di Ravenna/Forlì-Cesena/Rimini, è stato conferito l’incarico di funzione all’Ing. Milena Lungherini;

PRESO ATTO CHE

- con Determinazione dirigenziale n.6603 del 24/12/2021 è stata rilasciata alla Ditta Soc. Agricola Cooperativa sociale San Patrignano, CF 00908800402, la concessione ordinaria (pratica n. RN20A0011), con scadenza 31/12/2030, per la derivazione di risorsa idrica superficiale mediante prelievo da bacino di accumulo in cui è stato deviato il fosso demaniale di Monte Pirolo (risorsa n. RN20A0011-1), ubicato in area di proprietà del richiedente, in Località Monte Pirolo in Comune

di Coriano (RN), ad uso promiscuo agricolo, per una portata massima pari a circa 28,00 l/s e per un volume annuo pari a circa 44.000 mc;

- con domanda registrata n. PG/2025/188257 del 23/10/2025 e successive integrazioni, la Ditta Soc. Agricola Cooperativa sociale San Patrignano, ha richiesto la variante alla concessione (pratica n. RN20A0011) per un aumento dei quantitativi di ulteriori 34.500 mc., sempre ad uso promiscuo agricolo, lasciando inalterata la portata massima pari a circa 28 l/s, per trasferimento di alcune attività produttive agricole e florovivaistiche all' interno della Comunità e realizzazione di due parchi terapeutici ;

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo della domanda da cui si evince che:

- il prelievo viene esercitato mediante opere di presa fisse costituita da due pompe di kw 35 poste nel bacino di raccolta di acque meteoriche provenienti dal Fosso del Monte Pirolo della capacità di 30.000 mc, autorizzato dal Servizio Provinciale Difesa del Suolo della Regione Emilia Romagna, N.39/1993 prot.2275 del 23 Luglio 1993, con punto di presa su area del richiedente individuata catastalmente al N.C.T. del comune di Coriano al foglio 3 particelle n.ri12,13,407,440;
- la portata massima richiesta rimane inalterata a 28 l/s;
- la quantità d'acqua richiesta è di complessivi 78.500 mc/annui;
- la risorsa richiesta viene utilizzata ad uso "promiscuo agricolo" (irrigazione agricola e zootecnico, l'irrigazione delle aree verdi e sportive e per il raffreddamento della centrale di produzione di energia elettrica (teleriscaldamento) e antincendio ;
- non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;

CONSIDERATO

-che la domanda è sottoposta al procedimento di variante sostanziale della concessione di derivazione di acque superficiali ai sensi degli art.31 del R.R. n. 41/2001;

-che il prelievo è stato esercitato legittimamente secondo quanto stabilito nell'atto di concessione e che il concessionario risulta in regola con il pagamento dei canoni e del deposito cauzionale;

PRESO ATTO che il prelievo oggetto di concessione non rientra in zona SIC/ZPS/PARCO/AREA PROTETTA;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 274 del 05/11/2025 senza che nei termini previsti siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

DATO ATTO della nota integrativa DD 24_10_2018 dell' Autorità Di Bacino Distrettuale Del Fiume Po dalla quale si evince che *i che fronte di ciò non appare possibile al momento definire solide e rigorose modalità di valutazione delle derivazioni sui corpi idrici artificiali nell'ambito della Direttiva Derivazioni; pertanto, finché non saranno disponibili nel PdGPo gli obiettivi specifici e le necessarie indicazioni sulla valutazione della pressione da prelievo per i corpi idrici artificiali*, le derivazioni da corpi idrici artificiali sono escluse dalla valutazione ex ante ai sensi della Direttiva Derivazioni medesima.

DATO ATTO degli assensi espressi da:

- SAC Rimini: relazione istruttoria datata 04/12/2025, conservata agli atti del Servizio, che Considerato il caso specifico dato che il prelievo insiste da un bacino di accumulo di circa 30.000 m3 dotato di opere di rilascio, quindi la derivazione risulta compatibile, ma a condizione che vengano applicate le seguenti prescrizioni minime:
 - 1.Mantenimento del un contatore volumetrico sul punto di presa;
 - 2. Deflusso verso il corpo idrico garantito dal sistema di troppo-pieno dell'invaso
- Provincia di Rimini:parere favorevole rilasciato con nota registrata n. PG/2025/205142 del 19/11/2025,;
- Consorzio di Bonifica della Romagna: dalla consultazione degli strumenti cartografici del

Consorzio stesso risulta che l'area in cui ricade il prelievo in esame non è servita da impianti in pressione, né da canali ad uso irriguo gestiti dallo medesimo Consorzio;

DATO INOLTRE ATTO che questa Agenzia non ha proceduto a richiedere all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile -Servizio Area Romagna in quanto la stessa ,con nota registrata al prot. Arpae PG/2021/38199 in data 10/03/2021, ha ritenuto non necessario il nulla-osta idraulico richiesto, in quanto le pompe non sono posizionate su terreno Demaniale;

ACCERTATO che, trattandosi di un uso promiscuo agricolo per aggiuntivi 12,5 Ha (di cui vigna 3 Ha, parco terapeutico 6 Ha, orto 3Ha, coltivazione florovivaistica 0,15 Oliveto 6 Ha e ulteriori aree attrezzature sportive) con impianto di irrigazione a goccia e a pioggia), le verifiche effettuate portano a ritenere che la quantità di risorsa richiesta aggiuntiva, pari a 34.500 mc/anno, siano compatibili con le quantità previste dalla DGR n. 1415/2016;

CONSIDERATO che l'utilizzo della risorsa idrica risulta compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico;

DATO CONTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso promiscuo agricolo sulla base di quanto stabilito dall'art. 152 della L.R. n. 3/99 e ss.mm.ii. per un canone pari a euro 301,94 per l' anno 2025;

ACCERTATO che la Ditta ha versato:

- in data 23/10/2025 le spese istruttorie di euro 195,00;
- in data 18/02/2025 il canone 2025 per la risorsa idrica pari a euro 301,94;
- in data 12/11/2021 la somma pari a euro 256,5 a titolo di deposito cauzionale, successivamente integrato in data 10/12/2025 con un importo di euro 45,44, conformemente a quanto stabilito dall'art. 8 della L.R. n. 2/2015 per adeguarlo all'importo dell'annualità del canone;

DATO ATTO che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, mediante richiesta di comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del medesimo Decreto per la Soc. Agricola Cooperativa sociale San

Patrignano,, inoltrata tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) in data 11/11/2025, acquisita al prot. n. PR_RNUTG_Ingresso 0070840;

TENUTO CONTO di quanto stabilito dall'art. 88, comma 4 e 4-bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., in merito ai termini per il rilascio della comunicazione antimafia, secondo cui:

- *“4.Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-bis, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione di cui all'articolo 87, comma 1.”;*
- *“4-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89 [...]”;*

ACQUISITE in data 09/12/2025 le autocertificazioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., , registrate n. PG/2025/220184 del 12/12/2025, attestanti l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del medesimo Decreto da parte dei soggetti della Società Cooperativa San Patrignano sottoposti a verifica antimafia;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche effettuate dalla Prefettura competente attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;

RITENUTO che sulla base dell'istruttoria svolta, sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione in oggetto con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Milena Lungherini titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Acque Superficiali – Area Est che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990

ATTESTATA da parte del sottoscritto la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonché l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi

dell'art. 6-bis della L. 241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di assentire, fatti salvi i diritti di terzi, alla Soc. Agricola Cooperativa sociale San Patrignano, CF 00908800402, la variante alla concessione ordinaria (pratica n.RN20A0011), per il prelievo di acqua pubblica superficiale mediante opere di presa fisse nel bacino di raccolta di acque meteoriche provenienti dal Fosso del Monte Pirolo nel Comune di Coriano (RN), per una portata massima di esercizio pari a 28 l/sec ed un volume complessivo di 78.500 mc/annui , avente le seguenti caratteristiche:

Codice risorsa RN20A0011-1

- prelievo ubicato in Comune di Coriano (RN) - Località Monte Pirolo, in area di proprietà del richiedente, identificata catastalmente al NCT di detto Comune al foglio 3 particelle n.ri12,13,407,440 individuato con coordinate geografiche UTM RER X: 784344,86 e Y: 876468,33;
- prelievo da esercitarsi mediante presa fisse costituita da due pompe di kw 35;
- utilizzo della risorsa ad promiscuo agricolo ;

2. **di stabilire che la scadenza della concessione è fissata al 31/12/2035;**

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla Ditta in data 11/12/2025 (trasmesso con nota registrata n.PG/2025/220184 del 12/12/2025 e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;
4. di quantificare l'importo del canone 2025 della concessione in euro 301,94;
5. di fissare in euro 301,94 l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che stabilisce l'importo minimo

del deposito cauzionale ad almeno una annualità, dando atto che il medesimo è stato versato e che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;

6. di dare atto che il concessionario risulta in regola con il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e canoni, introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia-Romagna;
7. di inviare copia semplice del presente provvedimento alla Soc. Agricola Cooperativa sociale San Patrignano;
8. di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della stessa, a seguito di censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/2001;
9. di dare atto che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986;
10. di comunicare alla Prefettura competente gli estremi identificativi della Società e del provvedimento di concessione, ai sensi dell'art. 3 bis, D.P.C.M. 18 aprile 2013;
11. di dare atto che è fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche di cui all'art. 88, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., effettuate tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) attestino la sussistenza di cause interdittive ai sensi del medesimo Decreto;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione nel termine di 60 giorni dalla notifica al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche, per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144

del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dall'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b del D.Lgs. n. 104/2010;

13. di dare atto che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027;
14. di dare atto che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di Arpae.

Il Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini - Area Est

Dott. Stefano Renato de Donato

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per il prelievo di acqua superficiale per uso promiscuo-agricolo rilasciata alla Ditta Soc. Agricola Cooperativa sociale San Patrignano, CF 00908800402 (pratica n. RN20A0011).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. Il prelievo di acqua pubblica superficiale avviene dal corpo idrico artificiale denominato “Laghetto” sul Fosso del Monte Pirolo nel Comune di Coriano
2. L'opera di presa è costituita da un invaso artificiale realizzato dalla deviazione del fosso del Monte Pirolo con 2 pompe sommerse e presenta le seguenti caratteristiche:

Codice risorsa: RN20A0011_1;

- ubicazione: Comune di Coriano (/RN) - Località Monte Pirolo foglio 3 particelle n.ri 12,13,407,440, ;
- coordinate UTM RER X: 784344,86 e Y: 876468,33;
- diametro del tubo di pescaggio:110 mm;

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

Il prelievo della risorsa idrica è destinato ad uso promiscuo agricolo e avviene secondo le seguenti modalità:

- portata massima complessiva pari a 28 l/s; volume complessivo pari a 78.500 mc.

ARTICOLO 3 – CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone di concessione, il cui importo per l' anno 2025 è pari a euro 301,94. entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
3. In mancanza dell'avvenuto pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa amministrazione dovrà avviare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.
4. Sarà cura del concessionario contattare il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Forlì-Cesena per conoscere gli importi dei canoni delle successive annualità di vigenza della concessione.

ARTICOLO 4 – DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale pari a euro 301,94 versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.
2. L'importo del deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.
3. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi.
4. La Regione potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 5 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31/12/2035.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di

rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo relativo al pagamento del canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.

3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicata per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale

ARTICOLO 6 – REVOCA/SOSPENSIONE/MODIFICA/DECADENZA

1. L'Amministrazione concedente può modificare, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto, e comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà il diritto ad alcuna indennità e il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Sono causa di decadenza dal diritto al prelievo i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione:** Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo di misurazione del volume di acqua derivata (**Woltmann o altri**), a valle della pompa sulla tubazione principale. Il concessionario è tenuto a trasmettere comunicazione relativa ai volumi di risorsa prelevati nell'anno precedente entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini e all'Area Tutela e Gestione dell'Acqua della Regione Emilia-Romagna. In tal caso il concessionario sarà tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Il concessionario dovrà comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, nonché i tempi previsti per il ripristino.
2. **Cartello identificativo:** Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 x 29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a comunicare immediatamente la mancanza e a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla stessa un nuovo cartello sostitutivo.
3. **Variazioni:** Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Opere di Presa :** La pompa mobile o il tubo di pescaggio dovranno essere rimossi al termine del prelievo e comunque in tutti i casi in cui sarà disposta la sospensione del prelievo di cui al seguente punto 5;
5. **Sospensione del prelievo:** Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga, divieti o limitazioni temporali o quantitative dello

stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6. **Deflusso:** Il concessionario è tenuto a garantire **il deflusso verso il corpo idrico attraverso il sistema di troppo pieno dell'invaso** .
7. **Subconcessione:** Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata del diritto a derivare.
8. **Cambio di titolarità:** Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
9. **Cessazione d'utenza:** Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario. In alternativa al ripristino dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere.
10. **Responsabilità del concessionario:** Il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone e come previsto dalla L.R. n. 23/2022, art. 4.

ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia

idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.

ARTICOLO 11 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.